



1.6.1.5

1048

Traccia di penale n° 2

La vicenda trae origine da una pluralità di condotte offensive poste in essere dai soggetti Mevio e Sempromio, ai danni del signor Tizio. In particolare, Tizio, a seguito dell'impossibilità di restituire, nei tempi pattuiti, a Tizio, un credito usurario, subiva lesioni, minacce e violenze da parte di Mevio e Sempromio, incaricati da Tizio, al recupero del credito.

Successivamente, non riuscendo nel recupero del credito usurario, i due soggetti agenti sequestravano Tizio, conducendolo in aperta campagna e costumandolo a subire lesioni.

Occorre valutare quali condotte antigiuridiche siano ascrivibili a [Tizio] Mevio e Sempromio; successivamente è necessario verificare se tra i delitti sussista un vincolo di continuazione.

Preliminarmente, si rende opportuno valutare il contegno di minaccia posto in essere da Mevio e Sempromio per recuperare il credito usurario di Tizio.

Escone, in primo luogo, analizzare il delitto di estorsione <sup>ex</sup> ai sensi dell'art. 623 cp, ai sensi del quale "è punito chiunque, mediante violenza o minaccia, costringa taluno a fare o omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto, o ad altri danno".

Si tratta di un delitto comune, contro il patrimonio; inverso il bene giuridico tutelato è duplice, poiché accanto alla violazione del patrimonio è lesa l'inviolabilità

della libertà personale di autodeterminazione della persona.  
d'elemento costitutivo del reato è la condotta di violenza o minaccia, diretta al conseguimento di un ingiusto profitto, tramite la coartazione (rectius ~~costringimento~~) della libertà personale della persona offesa.

Per violenza, invece, si intende qualsiasi mezzo / adoperato dall'agente, idoneo a privare, coattivamente, l'offeso della libertà di determinarsi all'azione.

Per minaccia, invece, si intende la prospettazione di un danno ingiusto, alla persona offesa o a un prossimo congiunto.

È indifferente la forma della minaccia (o della violenza) purché sia idonea, in relazione alle circostanze di fatto, ad incutere timore o a coartare la volontà del soggetto passivo.

In particolare, le condotte lesive devono essere idonee a coartare, in maniera più o meno grave, la libertà di autodeterminazione della persona offesa, al punto che la stessa si trovi davanti all'alternativa di scegliere tra adempire o quanto richiesto dall'estorsore, ovvero subire il male prospettato.

Il reato di cui all'art. 629 c.p. è un delitto <sup>a dolo generico</sup> ~~colposo~~ ed il soggetto agente agisce con la volontà e consapevolezza di usare violenza o minaccia per procurare a sé o ad altri un profitto.

Il profitto ingiusto, infatti, non assurge a fine specifico del reato ma ne costituisce elemento costitutivo. Segnatamente lo stesso <sup>lo stesso</sup> consiste in qualsiasi vantaggio (non solo economico) perseguito dal soggetto attivo.

Con riguardo al momento consumativo del reato, l'estorsione si consuma con il conseguimento dell'ingiusto profitto prementionato, ciò avviene quando la "res" oggetto del reato sia entrata nella sfera patrimoniale dell'agente, conferendo a quest'ultimo la capacità <sup>di</sup> disporre, anche per un tempo limitato.

Ne deriva che, l'ingiusto profitto del reato con alcuni danni si atteggia ad evento ulteriore, che segue forzatamente le condotte violente e minacciose.

Di conseguenza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 56 cp e 629 cp si ha solo tentativo di estorsione nel caso in cui la violenza e la minaccia non raggiungano il risultato di conseguire l'ingiusto profitto, per cause non imputabili alla volontà dell'estorsore.

Daddove il reato di estorsione sia commesso da più persone riunite il reato è aggravato. L'aggravante di cui tratta la propria ratio nella maggiore idoneità dell'azione a produrre più gravi effetti fisici e/o psichici in danno del soggetto passivo, con la conseguenza

l'idoneità dell'azione a produrre di elidere o di diminuire in maniera rilevante la capacità di resistenza della persona offesa.

do. Giurisprudenza non è pacifica in merito alle condizioni di configurabilità di tale aggravante.

Un primo orientamento ritiene la necessaria non sia necessaria la simultanea presenza fisica di più soggetti, essendo sufficiente che il soggetto passivo abbia avuto la sensazione che la minaccia fosse profusa da più soggetti. Tale interpretazione ritiene, pertanto, predicabile l'estorsione aggravata tramite mezzi di comunicazione, postal, lettere e telefoni. (C.P. 197/2011)

d'orientamento contrario e revocato dalle Sezioni Unite, ritiene sia necessaria <sup>la presenza</sup> di non meno di due persone nel luogo e nel momento del delitto; conseguentemente l'aggravante non risulterebbe applicata ai casi di estorsione "mediata". (S.U. 21237/2012)

Più posto, avendo riguardo delle concrete modalità di attuazione della condotta di Mevio e Sempromis, sembrano sussistere gli estremi del delitto di estorsione tentata. Invero Mevio e Sempromis, consapevoli della provenienza illecita del credito di Tizio, ponevano in essere minacce e violenza, per ottenere un ingiusto profitto, causando altresì un danno ingiusto a lui.

Le minacce si estinguevano, inizialmente, in ripetute telefonate intimidatorie, aventi ad oggetto la prospettiva della morte di Tizio stesso. Successivamente, non avendo esito alla consegna di denaro, le minacce

verbali e tefel venivano, simultaneamente e contemporaneamente, poste in essere da entrambi i soggetti sul luogo, in aperta campagna, dove loro era stato forzatamente condotto ed aveva subito lesioni.

Alle luce di tali risulti, risulta configurabile in capo a Mevio e Sempromio, il tentativo di tentata estorsione ex artt 56 e 629 cp, con particolare al secondo integrato minaccioso e altresì configurabile l'aggravante di violenza o minaccia commessa da più persone riunite.

Per completezza si rileva che il tentativo di estorsione del quo, malgrado integrato da plurime condotte di minaccia, sia da ritenersi unico; segnatamente, i molteplici atti di minaccia erano diretti da un'unica e continua determinazione, senza interruzioni, volta a conseguire il risultato estorsivo. Ciò risulta trova conferma anche nella pronuncia di cui a Cass. Rm. n. 7555/14.

Occorre ora valutare, quale reato integri la condotta di costumiare loro a salire sull'auto, al fine di condurlo in un luogo isolato.

È necessario esaminare il reato di sequestro di persona di cui all'art. 605 cp, verificando se sussistano gli elementi essenziali.

Il delitto stesso, collocato tra i delitti contro la persona, punisce la condotta di colui il quale priva taluno della libertà personale.



1.6.14

8401

Il reato tutela il bene, costituzionalmente garantito, della libertà personale, lesa da qualsiasi apprezzabile limitazione della libertà di movimento o di determinazione.

Tale limitazione può derivare da costrizione psichica o coercizione fisica. A nulla rileva la durata dello stato di privazione di libertà, purché sia comunque giuridicamente apprezzabile.

Ne deriva che la condotta di chiunque costringe, sotto minaccia, la vittima a salire su un'automobile, compatti, in qualche maniera, una limitazione della libertà fisica di movimento, idonea ad integrare il delitto di cui all'art. 605 cp. (così anche Cass. Pen. 6488/2005).

Dai rilievi che precedono sembrerebbe, pertanto, che la condotta di Nevio e Sempromio, relativa al costringimento, sotto minaccia, di loro o salire immoventi, per condurlo, contro la sua volontà in un luogo in aperta campagna, integri il delitto di sequestro di persona.

Occorre, ora, individuare la condotta relativa le lesioni, nella specie di calci e pugni, sferrati a loro.

Di sensi dell'art. 582 cp, è punita chiunque cagiona ad alcuno lesioni personali, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente.

Il bene giuridico tutelato è l'integrità fisica della persona.

Si tratta di un delitto comune, d'evento e fatto libero, lo stesso può, infatti, essere commesso con qualunque mezzo idoneo a raggiungere la malattia della persona offesa.

La lesione, infatti, non ha necessariamente un significato circoscritto alle azioni di picchiare, colpire, ma ha un'accezione più lata, comprendente qualsiasi violenta manomissione fisica della persona altrui.

Le lesioni si differenziano, poi, dalle percosse di cui all'art. 581 cp, per la diversa gravità dell'offesa. Invece, nel reato di cui all'art. 582 cp, la condotta antigiuridica deve essere idonea a raggiungere una malattia, ossia una qualsiasi alterazione anatomica e funzionale, dell'integrità fisica della persona.

Il reato di lesioni prevede <sup>poi</sup> ~~pure~~ delle aggravanti speciali all'art. 583 cp. In particolare, lo stesso ricompre le lesioni in gravi e gravissime, a seconda del diverso livello di ~~la~~ menomazione inferta alla persona offesa. Tra queste, sono gravi, ai sensi del n. 1) del primo comma dell'art. 583, le offese che raggiungono una malattia che metta in pericolo la vita della persona, ovvero dia origine a una malattia che causi una incapacità di attendere alle proprie occupazioni, per oltre quaranta giorni.

È evidente che, nel caso di specie, riconosciamo nella condotta di Nevio e Semprenio, gli estremi del reato di cui all'art. 582 cp.

Gli stessi, univoco, con calci e pugni, volontariamente cagionavano a Tizio una frattura del setto nasale e del braccio.

Tale alterazione organica, e conseguente sofferenza fisica, si protrasse per quaranta giorni, non integrando così, il requisito necessario per la configurazione della circostanza aggravante di cui all'art. 583, primo comma, n. 1) cp.

Occorre, infine, verificare in che rapporto detta possa essere purita le precedenti condotte lesive.

All'uopo gioverebbe richiamare l'art. 81 cpv. cp, in tema di reato continuato.

Di sensi dell'art. 81 cpv. cp, soggiace alla pena che dovrebbe infliggersi in caso di concorso formale, colui che non può attiner ad omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette, o anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge.

In un reato continuato, pertanto, il soggetto agente è determinato ad agire dalla volizione di uno scopo unitario, attuato tramite una pluralità di reati.

Le condotte di minaccia, telefonica e contestuale  
sul luogo del reato, di sequestro di persona nonché  
di lesioni, sarebbero state dunque poste in essere da  
Mevio e Sempromio, nella consapevole volontà di  
conseguire un unico scopo: recuperare il  
credito usurario di Tizio.

Gli stessi avrebbero, pertanto, agito, ponendo in essere  
diversificate condotte antigiuridiche per realizzare un unico  
disegno criminoso.

Sembra, dunque, essere ascrivibili a Mevio e Sempromio  
le condotte di cui agli artt. 629 e 56 cp, 605 cp e 582  
cp, unite dal vincolo di continuazione di cui all'art. 81 cpv.  
Si ricorda che tali condotte delittuose sono state poste  
in essere da Mevio e Sempromio in concorso di  
persone ex art. 40 cp.

Si rileva, in ultimo, che malgrado l'origine delittuosa  
e usuraria del credito di Tizio, Mevio e Sempromio,  
non potranno rispondere del delitto di concorso in  
usura, invero, non essendo riusciti ad ottenere il  
pagamento del credito usurario, da parte di lui,  
non hanno concorso nella realizzazione del reato di  
usura.

Esistono, infatti, il reato di usura di cui all'art. 644 cp,  
un delitto a condotta frazionata e non continuata  
essendo stato ottenuto il credito usurario, il momento

8401

consumativo delle condotte lesive deve necessariamente considerarsi ferma alla pattuizione usuraria con la persona offesa.

Essendo tale pattuizione anteriore al reclutamento da parte di Tiro, dei due soggetti esattori, Flavio e Sempromio, gli stessi non possono in nessun caso considerarsi conconventi nel reato di usura.

Quanto detto trova, peraltro, conferma nella pronuncia della Cass. Pen. n° 42848/2014.

CORTE D'APPELLO FIRENZE  
Bisogno di attivazione alla Professione Forense  
h. Segretaria  
Completamento punti 3h  
Il Segretario  
Il Presidente

*[Signature]*

*[Signature]* hentaquall